

Questo Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi ha preso atto delle numerose segnalazioni prodotte dagli enti attuatori interessati dalle quali emerge che le situazioni segnalate riguardano eventi di situazioni di emergenza derivanti da fenomeni correlati a dissesti idrogeologici per le cui risoluzioni sono necessari interventi urgenti ed indifferibili di emergenza e compatibili con i fondi disponibili.

Per la stesura del presente piano sono stati prese in considerazione le richieste pervenute dagli enti attuatori che hanno subito dissesti alla data del 31 gennaio 2005.

L'importo complessivo del contributo risulta di € 375.000,00 (come da programma di distribuzione allegato), importo che verrà prelevato dai fondi presenti nel cap. 2852.

Con l'adozione del presente atto si propone anche di dettare agli enti attuatori per l'attuazione degli interventi di emergenza analoghe disposizioni a quelle dettate in precedenza con D.G.R. n. 918/01 e n. 1122/03;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale di emanare un atto finalizzato a:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

*All. A)*

**INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE  
LE ESIGENZE URGENTI PER CALAMITÀ NATURALI  
NEL TERRITORIO REGIONALE**

**INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTI  
IDROGEOLOGICI**

ENTE ATTUATORE	IMPORTO CONTRIBUTO
<b>1. Comune di GUALDO CATTANEO</b> Dissesti lungo la str com di Villa del Marchese Dissesti idrogeologici in loc. "I Bacci"	€ 80.000,00
<b>2. Comune di MONTELEONE DI SPOLETO</b> Strada Via Cesare Battisti - Chiesa di S. Caterina	€ 50.000,00
<b>3. Comune di PERUGIA</b> Cimitero di Ponte della Pietra	€ 20.000,00
<b>4. Comune di VALLO DI NERA</b> Via di Fiume + parti murarie str com di Piedipaterno	€ 50.000,00
<b>5. Comune di VALTOPINA</b> Viabilità comunale	€ 80.000,00
<b>6. PROVINCIA DI PERUGIA</b> S.P. 477 2 di "Castelluccio"	€ 60.000,00
<b>7. Consorzio di Bonifica Tevere - Nera</b> Dissesto in Loc. S. Damiano nel Comune di Todi	€ 35.000,00
<i>Sommano</i>	<b>€ 375.000,00</b>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
9 marzo 2005, n. 427.

**Schema tipo di convenzione in applicazione della L. 107/90 e del DM 18 settembre 1991, fra le Az. sanitarie della Regione Umbria e le Associazioni donatori volontari sangue regolarmente iscritte registro reg.le.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la L.R. n. 10/85;

Vista la legge n. 107/90;

Visto il D.M. 18 settembre 1991 concernente la determinazione del tipo di convenzioni tra Regioni ed Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;

Visto il P.S.R. 2003-05 di cui alla delibera del Consiglio regionale dell'Umbria del 13 luglio 2003, n. 314;

Vista la D.G.R. del 24 settembre 2003 n. 1370 «Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie relative ai progetti del PSR 2003-2005: sangue, trapianti, diabete, salute immigrati e nutrizione artificiale»;

Considerato, infine, quanto deliberato dalla Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale sangue in data 20 gennaio 2005;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,  
delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare lo schema tipo di «Convenzione, in applicazione della L. 107/90 e del D.M. 18 settembre 1991, fra le Aziende sanitarie della Regione Umbria e le Associazioni donatori volontari di sangue regolarmente iscritte al registro regionale» contenuto nel documento istruttorio;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

*Relatore-Vice presidente*  
LIVIANTONI

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Schema tipo di convenzione, in applicazione della L.107/90 e del D.M. 18 settembre 1991, fra le Aziende sanitarie della Regione Umbria e le Associazioni donatori volontari di sangue regolarmente iscritte al Registro regionale. Approvazione.**

In base alla L.R. n. 10/85 la Regione riconosce il ruolo determinante del volontariato, rappresentato dalle sssocia-

zioni dei donatori volontari e periodici di sangue le quali attuano iniziative secondo piani di comunicazione regionali con la necessaria collaborazione tecnico-scientifica dei servizi sanitari regionali.

Al fine di dare applicazione a quanto previsto dalla L. 107/90 e dal D.M. 18 settembre 1991 concernente la determinazione del tipo di convenzioni tra Regioni ed Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e dal PSR 2003-2005 si dispone che la Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, assume direttive vincolanti per le Aziende sanitarie regionali quali quella in oggetto.

Segue schema tipo di convenzione:

*Convenzione, in applicazione della L. 107/90 e del D.M. 18 settembre 1991, fra le Aziende sanitarie della Regione Umbria e le Associazioni donatori volontari di sangue regolarmente iscritte al registro regionale.*

In data ..... tra la AUSL/AO ..... in persona del suo direttore generale legale rappresentante sig. .... domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente che agisce per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... esecutiva ai sensi di legge, e l'associazione dei donatori di sangue rappresentata dal presidente regionale o dal presidente della massima articolazione organizzativa dell'associazione a livello regionale sig. .... domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente ..... in ..... autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal .....

Premesso:

1) che quella della donazione del sangue è una necessità sociale cui l'intera collettività è tenuta a provvedere e l'auto-sufficienza è un obiettivo del Servizio sanitario regionale, dinamico, a valenza sovraziendale, volto a garantire livelli uniformi di assistenza sia in quantità che in qualità e sicurezza;

2) che ognuno ha diritto, ove occorra, di ricevere sangue così come ha il dovere civico di donarlo;

3) che sono riconosciute la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e consapevole del sangue e dei suoi componenti;

4) che alle Associazioni di volontariato - che concorrono ai fini del Servizio sanitario nazionale - è riconosciuto un ruolo di partecipazione, programmatico, organizzativo e promozionale primario nonché di stimolo alla verifica periodica dei servizi, indispensabile per favorire la donazione volontaria, periodica, gratuita e consapevole;

5) che sul territorio della regione esistono ed operano oltre ad una struttura regionale, strutture provinciali e comunali con un numero complessivo di donatori identificati nell'Associazione, al 31 dicembre 2004, di .....

Vista la legge n. 107/90, art. 1, comma 8;

Visto il D.M. 18 settembre 1991 concernente la determinazione del tipo di convenzioni tra Regioni ed associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;

Vista la L.R. n. 10/85;

Visto il P.S.R. 2003-05 di cui alla delibera del Consiglio regionale dell'Umbria del 13 luglio 2003 n. 314;

Vista la D.G.R. del 24 settembre 2003 n. 1370;

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1.

*Attività di propaganda, di promozione alla donazione del sangue e di educazione alla salute.*

1) L'associazione si impegna ad attivare iniziative di promozione, propaganda e di educazione alla salute, tendenti alla formazione e crescita della coscienza alla solidarietà del cittadino ed in particolare a svolgere opere di proselitismo e corretta informazione a favore della donazione anonima, volontaria, periodica, gratuita e consapevole del sangue ed allo sviluppo delle pratiche aferetiche e di quelle relative alla donazione di midollo osseo, attualmente, con la partecipazione dei servizi e dei settori della AUSL/AO specificamente competenti, dei Comuni interessati, nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale e secondo le linee guida individuate dalla Consulta tecnico-scientifica di cui alla legge regionale n. 10/85 ed approvate dalla Giunta regionale.

2) L'associazione si impegna, inoltre, a svolgere con le modalità di cui al precedente comma, attività di formazione, informazione e documentazione rivolte ai soci, operatori e referenti dell'Associazione stessa.

#### Art. 2.

*Raccolta sangue.*

1) L'Azienda sanitaria si impegna alla raccolta di tutto il sangue disponibile sul territorio di competenza, secondo le disposizioni della programmazione nazionale e regionale, per il tramite di propri Servizi immuno-trasfusionali (SIT) e delle Unità di raccolta (UR) autorizzate che a questi afferiscono.

2) L'Associazione, in aderenza ai propri fini statutari, concorre alla raccolta del sangue impegnandosi:

a) alla chiamata dei propri donatori per la effettuazione delle donazioni (sangue intero o aferesi) secondo programmi concordati con le strutture trasfusionali di riferimento e miranti all'autosufficienza locale, regionale e nazionale e comunque di tutti i donatori effettivi al momento disponibili;

b) ad inviare i propri donatori alle strutture trasfusionali previste dal Piano sanitario regionale e operanti presso le AUSL (art. 4, legge n. 107/90);

c) a trasmettere con cadenza annuale ai servizi cui afferiscono le proprie articolazioni territoriali, e per conoscenza al Centro regionale di riferimento e compensazione (CRCC), l'elenco aggiornato dei propri donatori in ragione della disponibilità dagli stessi acquisita alle varie donazioni. Tali elenchi possono essere utilizzati, nel rispetto dell'anonimato e della normativa vigente in materia di tutela della privacy, per i soli fini immunotrasfusionali disciplinati dalla presente convenzione ovvero con le modalità concordate a livello regionale con l'associazione. sentita la Consulta tecnico-scientifica di cui alla LR. n. 10/85 e previo formale atto della Giunta regionale.

3) Il SIT o la UR potrà effettuare direttamente chiamate dei donatori in caso di temporanea impossibilità dell'associazione ad effettuare le stesse, dando comunicazione alla stessa associazione nelle 24 ore successive alla avvenuta donazione.

4) La AUSL/AO si impegna, nel caso di cittadini residenti in Umbria, che per cause di forza maggiore si trovassero ricoverati in ospedali o istituti di cura pubblici ad alta specializzazione ubicati fuori regione e detti ospedali o istituti ne facessero regolare richiesta al Servizio immunotrasfusionale territorialmente competente in base alla residenza del cittadino ad assicurare, ove possibile, quanto necessario a titolo gratuito dandone comunicazione all'Associazione. Tale prestazione dovrà essere gestita dal SIT di residenza del paziente previo consenso scritto del CRCC. La richiesta verrà soddisfatta dal Servizio immunotrasfusionale territorialmente competente in base alla residenza del cittadino nell'ambito delle proprie scorte o di quelle disponibili a livello regionale o di possibili raccolte supplementari e contingenti.

5) In evenienze del tutto particolari, qualora sussistano specifiche indicazioni che richiedano l'impiego di sangue estemporaneamente prelevato, l'Associazione potrà indirizzare i donatori per il prelievo a destinazione diverse dal SIT o dalla UR cui i donatori afferiscono, dandone comunicazione a detto servizio o UR. In questi casi i contributi dovuti all'associazione ai sensi del successivo art. 3 fanno carico alla AUSL cui afferisce la struttura che riceve la donazione.

6) L'associazione può esercitare eccezionalmente l'attività di raccolta autorizzata, in nome e per conto delle Avis comunali, quale elemento di flessibilità del sistema, con modalità coerenti con il piano regionale annuale di produzione ed emoderivati, formulato dal CRCC, le esigenze di sicurezza nell'ambito dei sistemi di garanzia di qualità e dei requisiti fissati per l'autorizzazione.

7) L'associazione sarà nodo della rete informatica regionale del Servizio, avrà accesso alla banca dati con modalità che saranno definite dalla Consulta sangue in apposito regolamento e potrà integrare tale rete, a proprio carico, per effettuare rilevazioni in tempo reale dell'accesso dei donatori presso tutti i punti di raccolta autorizzati anche con la installazione di sistemi informatici adeguati e compatibili. L'Associazione, inoltre, pone a disposizione della AUSL la card del donatore perché possa essere utilizzata quale documento informatico sanitario personalizzato.

#### Art. 3.

##### *Contributi all'attività istituzionale dell'Associazione.*

1) La AUSL/AO versa all'associazione per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali indicati dall'art. 2 - punto 2 - della legge n. 107/90, dal PSR e da ogni eventuale e ulteriore accordo, per consentire una più adeguata e razionale utilizzazione dei fondi, parziale finanziamento dei progetti-obiettivo i contributi, ivi compresa la chiamata del donatore, di cui all'art. 3 del D.M. 18 settembre 1991 e successivi aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni, nell'entità annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale di concerto con l'associazione;

2) il versamento di cui al precedente comma avverrà con frequenza mensile per un importo pari al 90 per cento del corrispondente mese dell'anno precedente e con conguaglio trimestrale entro il successivo mese in riferimento alle donazioni effettuate;

3) circa gli oneri finanziari di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Giunta regionale stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la misura dei contributi ivi previsti per l'anno successivo;

#### Art. 4.

##### *Copertura assicurativa.*

1) L'Associazione - sede regionale - e l'ente Regione concordano annualmente, entro il mese di novembre di ciascun anno, i massimali e le condizioni della polizza di assicurazione a favore dei donatori che la AUSL/AO stipulerà e manterrà aggiornate, per i rischi, anche in itinere, connessi alla donazione eseguita in qualsiasi forma ivi comprendendo gli accessi per eventuali esami di controllo.

2) La AUSL/AO ad avvenuta stipula, da effettuarsi entro il mese di dicembre di ogni anno, invierà copia della polizza alla Giunta regionale ed all'associazione - sede regionale.

#### Art. 5.

##### *Aggiornamento ed informazione dei donatori.*

1) La AUSL/AO tramite i SIT territorialmente competenti, e in accordo con l'Associazione, favorisce periodicamente l'aggiornamento e l'informazione dei donatori ogni qualvolta vengano modificate le tecniche e/o quantità di prelievo e/o

gli indici di regolarità dei singoli esami per l'ammissione alle donazioni o quando comunque (anche a richiesta di una sola delle due parti) sia ritenuta utile una corretta informazione dei donatori. La AUSL/AO promuove un periodico aggiornamento del personale medico e paramedico dedicato al servizio; su richiesta dell'Associazione e in accordo con la stessa produce, inoltre, materiale promozionale.

#### Art. 6.

##### *Tutela del donatore.*

1) La AUSL/AO, mediante le proprie strutture trasfusionali e nelle unità di raccolta alle stesse afferenti, assicura le visite, gli esami e le attività di controllo atte a stabilire l'idoneità del donatore e la tutela della sua salute, in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 gennaio 2001 e succ. mod., nonché gli ulteriori esami clinici e di laboratorio che potranno essere disposti nell'ambito regionale, su indicazione della Consulta di cui alla L.R. 10/85 e previo formale atto vincolante della Giunta regionale.

2) Il SIT (o la UR) dopo l'effettuazione degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio previsti dalla legge o ritenuti necessari dal Servizio stesso (o dalla UR) in sede di ammissione o di donazione periodica, trasmetterà per ogni decade le rispettive documentazioni, in plico sigillato, all'attenzione del direttore sanitario dell'Associazione che ne potrà fare l'uso consentitogli dalle norme vigenti in materia di segreto professionale e tutela della privacy e al donatore interessato. Nel caso di temporanea o permanente inidoneità del donatore la comunicazione sarà trasmessa entro tre giorni dalla esecuzione degli accertamenti con le modalità previste al comma precedente, al direttore sanitario dell'Associazione che ne darà tempestiva comunicazione al medico di fiducia del donatore. Detto medico di fiducia potrà richiedere la documentazione relativa la causa di inidoneità al SIT (o alla UR). Il donatore temporaneamente inidoneo sarà inviato dall'AVIS al SIT (o alla UR) per i successivi controlli nei tempi e con le modalità indicate dal SIT o UR

3) L'avvenuta donazione sarà certificata ai sensi della legge n. 107/90 nonché annotata sulla tessera personale del donatore.

#### Art. 7.

##### *Ristoro del donatore.*

1) La AUSL/AO garantisce direttamente un adeguato ristoro ai donatori presentatisi per la donazione.

2) L'Associazione potrà, con oneri a carico della AUSL/AO, garantire direttamente il ristoro nei modi e forme previsti al precedente comma.

#### Art. 8.

##### *Comitato partecipativo presso la AUSL.*

1) Al fine di esaminare le questioni relative all'applicazione della presente convenzione ed alle problematiche dirette all'ottimizzazione dei rapporti AUSL/AO-Associazione è costituito presso la AUSL/AO, entro il 30 aprile 2005 e con valenza quadriennale, un Comitato di partecipazione, con parere obbligatorio composto da:

- direttore generale della AUSL/AO - presidente
- direttore sanitario della AUSL/AO - membro
- dirigente Servizio immunotrasfusionale aziendale o coordinatore UR - membro
- n. 1 operatore sanitario non-medico - membro designato dagli operatori sanitari non - medici delle strutture trasfusionali della AUSL/AO
- n. 3 rappresentanti designati dalle Associazioni di volon-

tariato presenti sul territorio di competenza della AUSL/AO-membri.

2) Il Comitato partecipativo, di cui al precedente comma, si riunisce semestralmente e/o su richiesta di almeno tre membri. Nella sua prima seduta adotta un regolamento di funzionamento interno.

Art. 9.

*Buon uso del sangue.*

1) Al fine di una più immediata e diretta conoscenza sul buon uso del sangue, un rappresentante, designato dall'Associazione - struttura regionale - può accedere a tutti i registri di carico e scarico delle unità di sangue, plasma ed emoderivati del SIT o UR secondo quanto previsto dall'art. 11 «Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi» della legge quadro sul volontariato n. 266/91 e succ. mod.

Art. 10.

*Decorrenza.*

1) La decorrenza della presente convenzione è fissata, ai soli fini economici al 1° gennaio 2005.

Perugia, 1 marzo 2005

*L'istruttore*  
ALESSANDRO MONTEODORI

#### DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 febbraio 2005, n. 1456.

**Dott.ssa Laura Ilari: autorizzazione all'esercizio dell'attività di uno studio odontoiatrico in Marsciano (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Laura Ilari, nata a Città di Castello (PG) il 1° febbraio 1974 e ivi residente in via P. Togliatti n. 5, codice fiscale: LRI LRA 74B41 C745Q, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di uno studio odontoiatrico ubicato in Marsciano (PG), via XXIV Maggio n. 38 - partita IVA: 02399250543;

Atteso che, ai sensi del medesimo art. 8-ter, comma 4, l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento del Governo;

Considerato che a tutt'oggi non sono stati definiti tali requisiti minimi e che pertanto, per autorizzare l'esercizio delle attività previste dall'art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92, è necessario assumere a riferimento normativo il D.P.R. 14 gennaio 1997 per quanto riguarda i requisiti minimi di carattere generale e quelli per assistenza specialistica ambulatoriale;

Acquisita dalla Azienda USL n. 2 (nota prot. n. 2327 del 1° dicembre 2004) la certificazione attestante il possesso da parte della struttura da autorizzare dei requisiti minimi previsti dal sopra richiamato D.P.R. 14 gennaio 1997;

Constatato l'avvenuto pagamento da parte del richiedente della tassa di concessione regionale di cui alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57 - n. d'ordine 5, voce 27-2) e successive integrazioni e modifiche, pari ad € 167,33 (ricevuta postale del 20 gennaio 2005);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1) la dott.ssa Laura Ilari, nata a Città di Castello (PG) il 1° febbraio 1974 e ivi residente in via P. Togliatti n. 5, codice fiscale: LRI LRA 74B41 C745Q, è autorizzata all'esercizio dell'attività di uno studio odontoiatrico ubicato in Marsciano (PG), via XXIV Maggio n. 38 - partita IVA: 02399250543, ai sensi dell'art. 8-ter, commi 2 e 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

2) la responsabilità medica dello studio odontoiatrico sopra autorizzato è assunta dalla dott.ssa Laura Ilari medesima, abilitata all'esercizio della professione ed iscritta all'Ordine dei medici;

3) la dott.ssa Laura Ilari, titolare dello studio odontoiatrico di cui sopra, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto;

4) il presidio in oggetto sarà tenuto al pagamento della tassa di rinnovo annuale prevista dalla citata L.R. n. 57/80 e successive integrazioni e modifiche, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al corrente, nella misura prevista dalla tariffa aggiornata;

5) di dichiarare che la presente determinazione è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e che, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di